



COMUNE DI BORORE (NU)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI RELATIVI AD AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ad € 40.000,00 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA. 2 LETT. A) DEL D.LGS. n. 50/2016.

(Approvato con Del. C.C. n. 38, del 29.11.2019)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti locali, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune (d'ora in avanti "Ente"), relativamente agli affidamenti di lavori, servizi e forniture il cui **importo sia inferiore ad € 40.000,00.**
2. Gli importi sono da intendersi al netto di IVA ed eventuali contributi.
3. I presenti criteri sono stati elaborati in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii in aderenza alle Linee guida di attuazione dello stesso, approvate in materia dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed in vigore alla data di approvazione del presente regolamento e LG Anac.

Art. 2

Principi

1. L'attività contrattuale dell'Ente si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, proporzionalità, semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza.
2. Il presente Regolamento è improntato alla necessità di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra i possibili concorrenti, di trasparenza dei comportamenti in tutta la fase negoziale, di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché la tutela dell'interesse di economicità dell'attività amministrativa.
3. Il principio di **rotazione:**
 - ✓ deve essere applicato sia in riferimento agli **affidamenti sia agli inviti che agli importi;**
 - ✓ comporta, **di norma, il divieto** di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del **contraente uscente e dell'operatore economico invitato** e non affidatario nel precedente affidamento;
 - ✓ si applica alle commesse rientranti nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
4. Il principio di **rotazione** degli inviti e degli affidamenti **si intende attuato** quando non viene indicata alcuna limitazione numerica sugli operatori interessati nella singola procedura e ciò implica, che:
 - a. per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, non venga contingentato il numero degli operatori che hanno manifestano l'interesse a partecipare, i quali, quindi, **verranno tutti invitati a presentare la propria offerta**, previa acquisizione dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti;

- b. per le procedure attivate mediante l'utilizzo di un albo di fornitori, ove esistente, o di quelle da espletare su piattaforme telematiche regionali, che **vengano invitati tutti gli operatori**, iscritti/abilitati/invitabili, nella categoria merceologica oggetto di acquisizione.
5. In particolare, al fine di tutelare l'interesse di economicità dell'attività amministrativa, le procedure, le azioni e le attività devono essere sempre ispirate all'impiego ottimale delle risorse a disposizione, comprensive del personale interno all'Ente, conformandosi ai principi di efficacia ed efficienza, in modo da garantire il conseguimento di ogni risultato tramite un'azione idonea ad assicurare il sostenimento di costi proporzionati al raggiungimento dello scopo prefissato.
 6. Nel completo rispetto dei suddetti principi generali deve essere favorito lo **snellimento delle azioni amministrative**.
 7. Nessun progetto d'opera o di lavoro, né alcun progetto di acquisto, volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi, può essere artificiosamente frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme del presente Regolamento o del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
 8. Nelle procedure di scelta del contraente non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e dunque sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo ed alla tutela dell'interesse dell'Ente, che deve essere sempre e comunque garantito.
 9. Le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del contratto e all'interesse dell'Ente al corretto adempimento.
 10. Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore del contratto e all'interesse all'adempimento.
 11. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd del Codice), anche telematici (di cui all'art. 3, comma 1, lett. eeee del Codice), previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento.

Art. 3

Responsabile del Settore e Responsabile del Procedimento (RUP)

1. Per le fattispecie per le quali non è chiaramente attribuibile la competenza a specifico settore in cui si articola l'attività dell'Ente, compete al Segretario Comunale l'individuazione del Responsabile competente.
2. Le procedure rientrano nell'esclusiva competenza del Responsabile di Settore su proposta del RUP, come formalmente individuato; qualora il Responsabile di Settore coincida con il RUP, quest'ultimo deve essere comunque nominato con atto formale così come indicato all'art. 31, comma 1) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
3. Il RUP predispose le proposte degli atti che successivamente saranno adottati, con apposito provvedimento, dal Responsabile di Settore.

Art. 4

Procedura di affidamento diretto

1. La procedura prende avvio con la **determina a contrarre**, la quale deve contenere, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire, mediante una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali.
2. **Il RUP**, nella proposta di determina a contrarre, **motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario**, dando dettagliatamente conto, del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto in rapporto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del **rispetto del principio di rotazione**.
3. Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione, espressamente sancito dall'art. 36, comma 1), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidamento diretto al contraente uscente deve avere carattere eccezionale

e richiede un onere motivazionale più stringente. Il RUP motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative oppure del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

4. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza, deve essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa di un numero di preventivi di spesa di cui al successivo comma 5;
5. negli affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00, è consentito **derogare** all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione richiamando il regolamento stesso nella determina a contrarre;
6. negli affidamenti di importo pari a € 1.000,00 e inferiore a € 5.000,00, senza incorrere in artificiosi frazionamenti negli acquisti, è consentito **derogare** all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione, previa scelta sintetica e motivata del RUP da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente, redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2), secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici richiamando il regolamento stesso nella determina a contrarre;
7. Il numero dei preventivi da richiedere si articola, in base al valore dell'affidamento, IVA esclusa, come segue:
 - a) Affidamenti da € 0,00 ad € 4.999,99, su valutazione del RUP che potrà richiedere anche **un solo preventivo**;
 - b) Affidamenti da 5.000,00 ad € 19.999,99, su valutazione del RUP che potrà richiedere fino a n. **2 (due) preventivi**;
 - c) Affidamenti da € 20.000,00 ad € 39.999,99, su valutazione del RUP che potrà richiedere fino a n. **3 (tre) preventivi**;
8. La richiesta di preventivo viene effettuata ordinariamente mediante "PEC" (posta elettronica certificata) o altri strumenti di trasmissione, oppure attraverso le specifiche modalità previste nelle piattaforme telematiche di acquisto locali, regionali e nazionali, e dovrà contenere i seguenti ed essenziali elementi:
 - Tipologia e genere dell'affidamento;
 - importo (IVA esclusa) sul quale richiedere il/i preventivo/i, anche mediante l'applicazione di un ribasso (percentuale o sconto);
 - Criterio di aggiudicazione;
 - Indicazione temporale per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi o forniture;
 - Prescrizioni tecniche (micro capitolato) delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
 - Requisiti di ordine generale ed altri eventuali da far autodichiarare agli operatori economici invitati;

Nel presente caso di affidamento diretto, è facoltà del RUP non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1), del Codice dei contratti pubblici. Il RUP ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11) del citato articolo 103.

9. Il RUP propone il criterio di aggiudicazione dell'appalto (minor prezzo oppure offerta economicamente più vantaggiosa), che deve essere indicato nella determinazione a contrarre, fatte salve le disposizioni obbligatorie previste all'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, a prescindere dall'importo che deve comunque riferirsi alla soglia massima di € 39.999,99.

Art. 5

Scelta degli operatori economici

1. Il RUP, nel rispetto di quanto disposto all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., relativamente al ruolo ed alle sue funzioni, individua gli operatori economici cui indirizzare la richiesta di preventivo, secondo i seguenti criteri:
 - a) Affidamenti fino € 4.999,99, scelta motivata di n. 1 operatore economico;
 - b) Affidamenti da 5.000,00 ad € 19.999,99, scelta motivata di n. 2 (due) operatori da elenchi di operatori economici iscritti negli albi della Stazione appaltante, qualora esistenti o, anche tra quelli presenti nelle piattaforme telematiche;
 - c) Affidamenti da € 20.000,00 a € 39.999,99, scelta motivata di n. 3 (tre) operatori da elenchi di operatori economici iscritti negli albi della Stazione appaltante, qualora esistenti o, anche tra quelli presenti nelle piattaforme telematiche.

Il RUP nell'individuazione del numero degli operatori dovrà attenersi alle previsioni del presente regolamento in quanto la ratio è quella di consentire all'amministrazione, per il modesto valore dell'affidamento, di procedere alla scelta del contraente in maniera celere e semplificata.

Qualora il RUP intenda individuare gli operatori mediante sorteggio, il medesimo dovrà essere eseguito, preferibilmente, tramite la piattaforma telematica (esempio CAT Sardegna, Mepa, elenco operatori servizi di Ingegneria e Architettura SIA o altro); in caso contrario il sorteggio dovrà essere eseguito in seduta non pubblica alla presenza di un Responsabile di Settore o del Segretario Comunale.

Il RUP, per i casi di cui ai punti a), b) e c), all'atto dell'acquisizione del preventivo/i dovrà contestualmente acquisire l'attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico previsti dal codice dei contratti e LG Anac.

2. Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione (di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali, di cui all'art. 83 del medesimo decreto) e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
3. Nella scelta degli operatori economici cui indirizzare la richiesta di preventivo, tramite indagini di mercato (le stesse considerazioni valgono in caso di elenchi di operatori), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal senso **vanno evitati riferimenti a principi di territorialità.**
4. L'Ente, in aderenza al principio di rotazione, garantisce il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Gli operatori economici, precedentemente aggiudicatari per qualsivoglia oggetto o genere di prestazioni, **non possono essere affidatari** di contratti, complessivamente, per importi, a base d'asta, superiori ai limiti di cui ai punti sotto elencati per un periodo di **12 (dodici) mesi** decorrenti dall'affidamento:
 - a) lavori € 39.999,99;
 - b) servizi tecnici (ingegneria e architettura) € 39.999,99;
 - c) servizi € 39.999,99;
 - d) forniture € 39.999,99;
 - salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento in merito all'affidamento al contraente uscente;
 - salva la possibilità di derogare ai principi dell'art. 5, con un invito rivolto a tutti gli operatori economici, presenti e invitabili nelle categorie merceologiche di riferimento, nelle piattaforme telematiche locali, nazionali e regionali.
5. **Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 4) del presente Regolamento, per garantire la rotazione degli inviti, per importi superiori a € 5.000,00, deve essere applicato il divieto di invitare gli operatori economici già invitati all'ultima procedura.**
6. Il RUP può procedere, previa valutazione dei requisiti, dei curricula e dei preventivi, alla scelta dell'operatore economico anche in **deroga** a quanto disciplinato nei presenti criteri e negli eventuali elenchi di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici, approvati dalla stazione appaltante nelle seguenti ipotesi:
 - per obiettive e motivate ragioni di urgenza;
 - per particolari servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - per l'affidamento di servizi legali, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7;
 - per particolari lavori, servizi e forniture, qualora occorra richiedere prestazioni particolarmente qualificate (es. problematiche strutturali sugli edifici nei quali occorre eseguire indagini diagnostiche, consolidamenti di murature, di fondazioni e di terreni – in genere lavori o servizi che richiedono particolare professionalità e interventi urgenti a tutela dell'incolumità pubblica);
 - qualora le procedure portino all'esaurimento dell'elenco originariamente formato prima del termine previsto dai precedenti commi;
 - qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti sia talmente esiguo da determinare situazioni con un numero di soggetti invitabili alle procedure di consultazione inferiore a quello previsto dall'art. 4, comma 7) del presente regolamento.
7. Non saranno invitati:

- a) gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, oppure che abbiano commesso grave errore nell'espletamento dell'attività;
- b) gli operatori economici che, negli ultimi 2 anni, siano incorsi in revoche di affidamenti o risoluzioni contrattuali con il comune di Borore.

Art. 5 bis

Mercato elettronico

1. L'acquisizione di beni e servizi di valore **uguale o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00 è effettuata mediante strumenti elettronici, quali:**
 - a) il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni gestito da Consip s.p.a. e Sardegna CAT;
 - b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, da altre pubbliche amministrazioni o da centrali di committenza.
2. A seconda della tipologia di acquisto (servizi informatici/connettività) il comma 512, art. 1 della Legge di stabilità 2016 ha introdotto un vincolo. L'Ente deve provvedere all'approvvigionamento - per i beni/servizi predetti - "*esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali*". E' consentito un acquisto in deroga qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza, comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid. Si ricorda che la mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516, della citata legge, ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
3. Nei casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico, l'Ente deve generalmente utilizzare le RdO (Richieste di Offerta), dando luogo comunque e sempre ad una procedura comparativa;

I micro affidamenti di beni e servizi sotto i € 5.000,00 (importo modificato con la L. n. 145 del 30.12.2018, comma 130), a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012. Per tali acquisti, trattandosi di acquisiti di modico valore, **l'obbligo di motivazione può essere attenuato**. Resta fermo **l'obbligo di utilizzo della posta elettronica certificata** per gli scambi di documentazione, lettere commerciali e/o preventivi.

Art. 6

Sopralluogo

Salvo disposizione diversa del RUP, in fase di offerta il concorrente invitato dovrà attestare l'avvenuto sopralluogo, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi. Le operazioni di sopralluogo dovranno essere effettuate da persona abilitata a rappresentare la ditta, in presenza di un soggetto incaricato dal Comune che validerà l'attestato.

Art. 7

Affidamento servizi legali

Servizi legali che costituiscono appalti. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio). Essi devono essere affidati secondo quanto previsto nel presente regolamento;

Servizi legali che non costituiscono appalti (contratto d'opera intellettuale)

1. ai sensi dell'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici sono esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17;
2. i servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2 del codice dei contratti rientrano:
 - nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;

- nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 2 i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;
3. l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi);
 4. la scelta del professionista è operata, dal Responsabile del Settore competente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 50/2016 (*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*), tenendo conto della specializzazioni, esperienze risultanti dal curriculum e/o documentazione, valutando i preventivi di spesa ricevuti. Tuttavia in considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione; deve essere accertata la congruità del compenso;
 5. per i citati servizi, indicati al comma 1, è consentito l'affidamento diretto, **entro il limite massimo complessivo di € 40.000,00**, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre. In particolare:
 - in caso di particolarità della controversia ovvero della consulenza, o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante;
 - nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
 6. per i restanti servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, trovano applicazione le linee guida ANAC n. 12 approvate con dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

Art. 8

Disposizioni in materia di trasparenza

7. Effettuata l'eventuale valutazione comparativa e disposta l'aggiudicazione, il RUP, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del nuovo Codice, deve pubblicare ed aggiornare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i seguenti dati: - Tipologia e genere dell'affidamento - Operatori economici invitati - Numero dei preventivi pervenuti - Nominativo dell'operatore economico aggiudicatario - Importo dell'aggiudicazione.

Art. 9

Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14), del nuovo Codice, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00, valgono le seguenti disposizioni:
 - da € 0,00 a € 39.999,99, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere e/o mediante scrittura privata, esclusivamente tramite posta elettronica certificata;
2. I contratti conseguenti l'acquisizione di beni e servizi mediante ricorso al mercato elettronico vengono formalizzati nelle modalità, se previste, dal sistema stesso.
3. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con l'Ente, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente.

Art. 10

Controlli dei requisiti e sull'attività contrattuale

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore ad € 20.000,00. In particolare:
 - a) Per importi fino a € 5.000,00 la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
 - ✓ di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - ✓ di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
 - ✓ della consultazione del casellario ANAC;
 - ✓ della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- ✓ della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
 - ✓ della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
2. Per importi oltre € 5.000,00 e non superiori a € 20.000,00, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
 - ✓ di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - ✓ di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
 - ✓ della consultazione del casellario ANAC;
 - ✓ della verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici (*certificati del casellario giudiziale, carichi pendenti, regolarità fiscale e fallimentare*);
 - ✓ della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
 - ✓ della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);
 3. Per importi superiori a € 20.000,00, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).
 4. Resta inteso che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici dovranno essere effettuati controlli a campione nella misura del 5% per anno solare, in relazione agli affidamenti diretti effettuati. I controlli devono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.
 5. Il contratto stipulato a seguito di affidamento diretto deve comunque contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - ✓ la risoluzione dello stesso;
 - ✓ il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - ✓ l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale, nei limiti previsti dal codice dei contratti, quantificata dal RUP;
 6. Il Segretario Comunale provvede a forme di controllo sulla regolarità amministrativa dell'attività contrattuale secondo obiettivi e criteri stabiliti dalla Giunta comunale.
 7. Per evitare situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, rinvia al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, approvato dall'Ente.

Art. 11

Rinvio a disposizioni di legge

1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di lavori e opere pubbliche, forniture di beni e servizi, nonché le Linee guida od altri provvedimenti dell'ANAC.
2. In detti ambiti le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e della successiva pubblicazione.
 2. Sono abrogate:
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 27.06.2016 avente ad oggetto “Avviso per la formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e/o connesse alla progettazione di importo inferiore a € 100.000,00. Indirizzi al responsabile del settore tecnico”;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 27.06.2016 n. 7 del 27.06.2016 avente ad oggetto “Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Elenco degli operatori economici per l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
 - il regolamento per la disciplina dei contratti relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. A) del D. LGS. n. 50/2016, approvato con Del. C.C. n. 2 del 24.02.2017;
 - tutte le norme regolamentari comunali in contrasto con le presenti disposizioni.
-

BOX RIEPILOGATIVO

- A. il regolamento si applica per importi inferiori a € 40.000;
- B. il principio di rotazione deve essere applicato sia agli affidamenti, sia agli inviti, sia agli importi;
- C. il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento;
- D. Il principio di rotazione si applica alle commesse dello stesso settore merceologico, ovvero della stessa categoria di opere, ovvero ancora dello stesso settore di servizi;
- E. l’affidamento diretto al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e deve essere motivato;
- F. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si intende attuato quando si invitano tutti e non vi è alcuna limitazione numerica sugli operatori interessati;
- G. La procedura prende avvio con la determina a contrarre;
- H. Il RUP, nella proposta di determina a contrarre, motiva adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario e del rispetto del principio di rotazione;
- I. per importi inferiori a € 5.000,00, motivatamente, possono essere invitati gli operatori economici già inviati all’ultima procedura;
- J. Affidamenti da € 0,00 ad € 4.999,99 il RUP potrà richiedere anche un solo preventivo;
- K. Affidamenti da 5.000,00 ad € 19.999,99, il RUP potrà richiedere fino a n. 2 (due) preventivi;
- L. Affidamenti da € 20.000,00 ad € 39.999,99, il RUP potrà richiedere fino a n. 3 (tre) preventivi;
- M. Il RUP può procedere in all’affidamento in deroga ai criteri stabiliti nel presente per: *obiettive e motivate ragione di urgenza, per particolari servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per l'affidamento di servizi legali, per particolari lavori, servizi e forniture, qualora occorra richiedere prestazioni particolarmente qualificate (es. problematiche strutturali sugli edifici nei quali occorre eseguire indagini diagnostiche, consolidamenti di murature, di fondazioni e di terreni – in genere lavori o servizi che richiedono particolare professionalità e interventi urgenti a tutela dell’incolumità pubblica)*;
- N. Il RUP propone il criterio di aggiudicazione dell'appalto (minor prezzo oppure offerta economicamente più vantaggiosa);
- O. gli operatori economici possono essere affidatari di contratti complessivamente non superiori a € 39.999,99 (importo a base d'asta) in 12 mesi decorrenti dal 1° affidamento;
- P. per i micro affidamenti di beni e servizi sotto i € 5.000,00 non c'è l’obbligo di approvvigionamento telematico, la motivazione può essere attenuata e il preventivo viene richiesto mediante posta elettronica certificata
- Q. per i servizi legali è consentito l’affidamento diretto entro il limite massimo complessivo di € 40.000,00.